



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N.88

Protocollo:

88/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 21 Settembre 2012, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;
Avv.Marco BELLINI BRESSI;Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Luca FIORMONTE;Avv.Davide PALLOTTINO;Avv.Salvatore SCARFONE;Dr.Vincenzo STELLA;
Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TOMACELLI/A.S.D.BOJANO CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/06/2012 il sig Giuseppe TOMACELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BOJANO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/2011. Precisando di non aver percepito le rate maturate per i mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2010, richiedeva la condanna della società al pagamento della somma maturata di €.3.120,00. La Commissione preliminarmente però ha acquisito agli atti il C.U. n.77/CDN del 29/03/2012, da dove si evince che la Società A.S.D.BOJANO CALCIO, è stata sanzionata dalla Commissione Disciplinare Nazionale per mancato deposito degli Accordi Economici relativi alla Stagione Sportiva 2010/2011.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, respinge il reclamo presentato dal Sig. Giuseppe TOMACELLI nei confronti della Società A.S.D.BOJANO CALCIO, per violazione dell'art.21 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il suddetto reclamo, non potrà più essere ripresentato, in quanto i termini per l'inoltro relativi alla Stagione Sportiva 2010/2011 sono scaduti il 30 Giugno 2012.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni MARTELLI/S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/06/2012 il sig.Giovanni MARTELLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di aver percepito rate per €.9.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanenti somma di €.1.000,00.

La società, ritualmente costituitasi, deduceva di aver versato al ricorrente, in più riprese, a mezzo assegni ed in contanti - come da documentazione allegati doc. ti da 2 a 21 -, di cui €. 200,00 per rimborso spese sostenute dal Martelli e concludeva per il rigetto del ricorso.

La società resistente ha prodotto documentazione relativa ai pagamenti per €. 10.200,00, in ordine alla quale il Martelli ha contestato il ricevimento di €. 1.200,00, - doc. ti 8, 13 e 21 Atessa -, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle quietanze del 30/11/2011, del 31/1/2011 e del 23/6/2011, la provenienza ed il contenuto delle stesse..

Il semplice esame dei richiamati documenti ne evidenzia l'irrelevanza ai fini probatori per i quali sono stati prodotti. A prescindere dal formale disconoscimento delle sottoscrizioni, tempestivamente formulato dal Martelli nel primo atto difensivo - controdeduzioni depositate il 4/7/2012 -, il quale priva di qualsivoglia giuridica rilevanza probatoria i documenti, pare assorbente rilevare che dalle quietanze in esame non è dato evincere il soggetto che avrebbe effettuato i versamenti, con l'ovvia conseguenza della assoluta mancanza di ogni obbiettivo riscontro dell'eventuale riferibilità degli asseriti pagamenti all'Atessa Val di Sangro. Deve, pertanto, concludersi dichiarando accertato il credito del ricorrente nella misura di €. 1.000,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO al pagamento in favore del sig. Giovanni MARTELLI, della somma di €.1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

ERRATA CORRIGE:

al C.U. n.86 del 12/10/2012 punto 1 Ricorso della calciatrice Cristina COLETTA/A.S.D.ORLANDIA 97

Leggasi

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ORLANDIA 97, al pagamento in favore della sig.na Cristina COLETTA, della somma di €.5.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

ERRATA CORRIGE:

al C.U. n.87 del 12/10/2012 punto 10 Ricorso del calciatore William BORDI/CIVITANOVESE CALCIO S.r.l.

Leggasi

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società CIVITANOVESE CALCIO 1913 al pagamento in favore del sig. William BORDI della somma di €.4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv. Fabio GALLI

Publicato in Roma il 15 Ottobre 2012

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag. Carlo Tavecchio